

Affidamenti in house

Le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono soggetti al “rito appalti”.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2017 n. 2533

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato afferma che anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture sono soggetti al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo. Talché per proporre ricorso di primo grado, vige la regola del dimezzamento del termine, ai sensi del comma 5 D.Lgs. 104/2010.

In particolare, i Giudici pervengono a tale conclusione sulla base dell'ampiezza delle formule impiegate dal legislatore: «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture» e «atti delle procedure di affidamento», utilizzate nelle disposizioni del codice del processo in esame. Il termine «procedure» ricomprende tutta l'attività della pubblica amministrazione espressiva del suo potere di supremazia, che si manifesta attraverso atti autoritativi e nelle forme tipiche del procedimento amministrativo.

Per quanto a noi interessa, con specifico riguardo alla materia degli affidamenti di contratti di lavori servizi e forniture, il concetto di «procedure» è pertanto idoneo ad individuare nel suo complesso la fase che precede la stipula del contratto.

Ciò premesso anche l'affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture ad un ente in house, in quanto espressione della potestà autoritativa della pubblica amministrazione, deve ritenersi riconducibile al concetto di «procedure» utilizzato dai più volte citati artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, del codice del processo amministrativo.